

L'Avvocato risponde

A cura di Diego Modesti



A seguito di una serie di disservizi, da me sempre prontamente comunicati, da circa quattro mesi mi sono rifiutato di pagare la bolletta al gestore telefonico. Da qualche tempo ho, quindi, iniziato a ricevere pressanti richieste di pagamento, prima direttamente dal gestore del servizio e poi da una società di recupero crediti. Ad entrambi ho sempre ribadito che il mancato pagamento derivava dalle inefficienze, tuttora presenti, del servizio. Nell'ultima telefonata che ho ricevuto, tuttavia, mi è stata minacciata l'azione legale immediata se non avessi provveduto al saldo delle fatture inevase. Premesso che, da parte mia, sono pronto a riprendere i pagamenti non appena il problema verrà risolto, mi risulta che non sia possibile, per il gestore del servizio telefonico, farmi causa, dovendo rivolgersi all'autorità di garanzia. Vorrei sapere se ciò è corretto.

La legge luglio 1997, n.249, istitutiva dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, prevede, all'art.1, comma 11, che per le controversie che possono insorgere tra gli utenti ed un gestore "non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità".

Di fronte ad una formulazione così chiara, tuttavia, una recente sentenza ha fornito, dell'istituto in questione, una lettura diametralmente opposta. Il tribunale di Torino, infatti, con sentenza del 02 dicembre 2005, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione non possa ostacolare la procedura per l'ottenimento, da parte dell'ente gestore, di un decreto ingiuntivo (ossia di un provvedimento provvisorio di condanna basato unicamente sulla documentazione prodotta dallo stesso gestore), dovendosi, invece, applicare come "condizione di procedibilità" (ovvero, come requisito indispensabile) per

intentare una causa in via ordinaria. La distinzione, che non mi trova, peraltro, affatto d'accordo, attiene alla diversità delle procedure: il decreto ingiuntivo, come detto, consiste in una condanna anticipata e provvisoria, emessa dal giudice sulla sola base del ricorso e della documentazione comprovante il credito. Il debitore ingiunto potrà, naturalmente, proporre opposizione al decreto entro un dato termine, decorso il quale dovrà subire l'azione esecutiva del creditore.

L'azione ordinaria è la tradizionale causa che culmina con una sentenza.

In pratica, secondo il tribunale di Torino, l'ente gestore non deve ricorrere al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione se decide di recuperare giudizialmente il credito mediante la procedura per decreto ingiuntivo; dovrà, viceversa, fissare e comunicare il tentativo di conciliazione se inizia una causa normale.

Pare chiaro che, essendo i crediti dei gestori telefonici documentati da fatture, il tentativo di conciliazione non sarà mai esperito per la scelta naturale di ricorrere per decreto ingiuntivo, con ciò, a mio avviso, frustrando le intenzioni del legislatore. Sulla base di questo precedente avverso (anche se assai discutibile, come detto), suggerirei al lettore di definire per le vie brevi la vicenda, in modo da evitare l'emissione a proprio carico del decreto ingiuntivo, con il conseguente aggravio delle spese di procedura. Conserverà, ovviamente, il lettore la facoltà di opporsi all'eventuale decreto se ritiene di avere valide ragioni, ma non potrà avvalersi dei buoni uffici della commissione di conciliazione per risolvere incruentamente la propria vicenda.